

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 11

A.S. n. 1002: "Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA".

GENNAIO 2002

INDICE

Premessa	pag.	1
CAPO I – Disposizioni in materia di accise	pag.	2
Articolo 1 (Oli emulsionati)	pag.	2
Articolo 2 (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)	pag.	2
Articolo 3 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)	pag.	3
Articolo 4 (Agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)	pag.	3
Articolo 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)	pag.	4
Articolo 6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti)	pag.	6
Articolo 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale)	pag.	7
 Capo II - Disposizioni in tema di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di aumento delle poste dei giochi e altre misure in vista dell'introduzione dell'Euro		
Articolo 8 (Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate)	pag.	10
Articolo 9 (Gioco del lotto)	pag.	10
Articolo 10 (Lotterie nazionali ed estrazione differita ed istantanea)	pag.	12
Articolo 11 (Scommessa "Formula 101")	pag.	13

Articolo 12 (Concorsi pronostici)	pag. 14
Articolo 13 (Scommesse)	pag. 15
Articolo 14 (Enalotto)	pag. 16
Articolo 15 (Eliminazione del limite al Jackpot)	pag. 18

Capo III - Disposizioni in materia di Iva e norme finali

Articolo 16 (Disposizioni in materia di rimborsi IVA)	pag. 19
Articolo 17 (Regolazione contabile)	pag. 21

Premessa

Il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di accise (Capo I), disposizioni in materia di giochi, anche in relazione al *change over* tra lira ed euro (Capo II) ed infine una disposizione in materia di rimborsi IVA (Capo III). Per quanto concerne gli effetti finanziari delle disposizioni citate, si sottolinea che alcune di esse determinano minori entrate (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11); altre comportano maggiori entrate (articoli 7, 9, 10, 12, 13, 14 e 15); infine la disposizione di cui all'articolo 16 in materia di rimborsi IVA determina maggiori spese. Gli effetti netti complessivi del provvedimento riportati nella RT (e riepilogati nella tabella riportata alla fine) risultano di segno positivo per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004: in base alle valutazioni contenute nella relazione tecnica, il provvedimento è dunque coperto al suo interno, come del resto si evince dalla norma di regolazione contabile di cui all'articolo 17.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Articolo 1

(Oli emulsionati)

Il presente articolo proroga, per il solo primo semestre dell'anno 2002, l'aliquota agevolata di accisa applicata per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso BTZ, prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001).

La RT allegata al provvedimento stima una perdita di gettito, per l'anno 2002, pari a circa lire 1,5 mld (corrispondenti ad euro 0,779 mln). Tale quantificazione risulta congrua rispetto a quanto in precedenza stimato in RT allegate ad analoghi provvedimenti. Pertanto, non si ha nulla da osservare al riguardo.

Articolo 2

(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)

Anche tale articolo contiene la proroga del previgente trattamento fiscale sul gas metano per combustione usato per usi industriali da utilizzatori con consumi superiori ad 1.200.000 metri cubi per anno, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 418 del 2001. Pertanto, la prevista riduzione del 40% dell'aliquota di accisa sui suddetti prodotti viene prorogata fino al 30 giugno 2002.

La RT stima la perdita di gettito, per il 2002, pari a circa lire 89 mld (corrispondenti a 45,965 mln di euro) e ripercorre le modalità di quantificazione utilizzate in precedenti RT. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Agevolazione sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

Il presente articolo prevede la proroga, per i primi sei mesi dell'anno in corso, dell'agevolazione sul gasolio e sul GPL utilizzati nelle zone montane ed in altri specifici territori.

La diminuzione della misura dell'accisa, così come prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 418 del 2001, genera una perdita di gettito stimata in RT in lire 45,2 mld (pari ad euro 23,32 mln) per il solo anno in corso.

La suddetta quantificazione ripercorre le modalità di stima utilizzate in precedenti RT allegate a provvedimenti analoghi; pertanto, non si ha nulla da osservare al riguardo.

Articolo 4

(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)

La norma in esame provvede a prorogare, per il solo primo semestre dell'anno in corso, l'agevolazione prevista per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia biotermica di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998.

La RT quantifica in lire 9,6 mld (corrispondenti a 4,95 mln di euro) il minor gettito per il solo anno 2002.

La suddetta stima si basa su calcoli presentati in precedenti RT allegate a provvedimenti di portata analoga; non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

Il presente articolo, che consta di 5 commi, è volto a prorogare al primo semestre del 2002 l'agevolazione prevista per il settore dell'autotrasporto di cui alla legge n. 488 del 1999.

Il comma 1 stabilisce che l'aliquota di accisa prevista per il gasolio per autotrazione, utilizzato per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, venga ridotta con riferimento al valore che verrà determinato al 31 dicembre 2001.

Il comma 2 individua gli ulteriori soggetti beneficiari della suddetta agevolazione, che viene anche garantita alle aziende di trasporto di persone. Il successivo comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la riduzione di accisa possa essere rideterminata, a condizione che lo scostamento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione risultante alla fine del primo semestre 2002 rispetto a quello rilevato nella prima settimana del mese di gennaio 2002, superi mediamente il 10% in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota dell'accisa.

Il successivo comma 4 ribadisce le modalità di ottenimento del rimborso dell'accisa secondo quanto stabilito con regolamento emanato con il DPR n. 277 del 2000, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.

Infine il comma 5 prevede, a modifica della vigente normativa, una attenuazione del meccanismo di oscillazione della riduzione dell'aliquota di accisa per il solo secondo semestre 2001; infatti, l'oscillazione di prezzo del 10% in più o

in meno che genera la suddetta variazione della riduzione dell'aliquota (di cui al meccanismo descritto al comma 3) viene modificata e portata al 15%.

La RT stima il minor gettito totale in lire 352 mld (pari ad euro 181,793 mln) per il solo 2002, seguendo le modalità di quantificazione utilizzate nei precedenti provvedimenti aventi portata analoga; il suddetto importo è attribuibile per 309 mld (euro 159,585 mln) al solo autotrasporto di merci e per i restanti 43 mld (euro 22,208 mln) al trasporto di persone.

Al riguardo, si ribadisce preliminarmente quanto già rilevato in precedenti note di lettura concernenti provvedimenti analoghi, in merito alla necessità di acquisire dati più aggiornati sui consumi effettivi di carburante e sull'ammontare dell'agevolazione effettivamente riconosciuta, atteso che la disposizione in oggetto è ormai operante da diversi anni e che quindi presumibilmente l'Amministrazione finanziaria è in grado di disporre di dati di consuntivo.

Un'osservazione particolare riguarda poi l'eventuale portata finanziaria del comma 5, che - come indicato sopra - modifica l'intervallo percentuale di oscillazione di prezzo che genera la modifica della riduzione dell'aliquota. Infatti, la modifica (dal 10% al 15%) dell'intervallo di oscillazione dei prezzi che dà luogo alla rideterminazione dell'agevolazione (in diminuzione o in aumento) rappresenta una misura contenitiva (nel senso di minor onere) in caso di aumento dei prezzi, mentre in caso di diminuzione rappresenta una norma di maggior vantaggio per i beneficiari (e genera pertanto minori entrate per il bilancio dello Stato), in quanto garantisce la stessa misura di riduzione di accisa (cioè non fa scattare la variazione di tale riduzione) in caso di diminuzione dei prezzi nel *range* compreso tra l'11% e il 15%.

In concreto, poiché tale modifica di intervallo riguarda la determinazione della riduzione di accisa del solo ultimo semestre del 2001, periodo nel quale il mercato dei prodotti petroliferi ha mostrato un *trend* discendente (così come si evince anche nella RT presentata al precedente provvedimento di conversione in

legge del decreto-legge n. 356 del 2001), la variazione normativa produce sicuramente una attenuazione delle oscillazioni ma è suscettibile di determinare altresì una perdita di gettito (ovvero un mancato recupero di gettito) in relazione alle eventuali percentuali di variazione in diminuzione comprese tra l'11% ed il 15%, che a normativa vigente avrebbero determinato sicuramente una riduzione del beneficio in oggetto. E' opportuno, pertanto, acquisire chiarimenti dal Governo al riguardo.

Articolo 6

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

Con tale articolo viene soppressa, a decorrere dal 1° ottobre 2002, la vigente imposizione, prevista dall'articolo 62 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, gravante sugli oli lubrificanti impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione. Tale intervento si rende necessario, come si evince dalla relazione iniziale al disegno di legge in discorso, in virtù dell'adeguamento in ambito europeo della normativa in parola. Conseguentemente, al comma 2 viene riformulato il testo dell'articolo 62 del citato T.U. per mantenere in vigore l'attuale imposizione sui bitumi di petrolio che, in base a direttive comunitarie, non sono considerati oli minerali. Viene mantenuta l'esclusione dalla citata imposta, prevista dal modificato articolo 62, per i bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia e per quelli impiegati come combustibile nei cementifici.

La RT stima una perdita di gettito totale pari a lire 125 mld per il 2002 e a lire 750 mld per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tale minor gettito deriva in parte dalla abolizione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed in parte dalle minori entrate a titolo di IVA generate dall'abolizione dell'imposta in parola.

Al riguardo, occorre sottolineare il carattere permanente dell'onere associato all'abolizione dell'imposta in questione, per cui sarebbe opportuna un'integrazione di dati da parte del Governo circa l'andamento del gettito anche negli anni successivi al 2004: ciò si rende necessario a maggior ragione in quanto il provvedimento - come segnalato in Premessa - trova copertura al proprio interno mediante le maggiori entrate derivanti da articoli successivi, il che implica la necessità di verificare la corrispondenza anche nel tempo tra onere e copertura finanziaria.

Un'ulteriore osservazione riguarda la nuova formulazione dell'articolo 62 citato contenuta nel comma 2; in proposito, si segnala che l'attuale normativa già prevedeva l'esclusione dall'imposta di consumo sugli oli lubrificanti per i manufatti per l'edilizia. La nuova formulazione modifica la dizione "manufatti" ed introduce la dizione "elementi prefabbricati" per l'edilizia. Al riguardo, occorrerebbe acquisire chiarimenti dal Governo circa la portata della nuova dizione utilizzata nella norma novellata. Ciò al fine di escludere l'eventualità di interpretazioni estensive della fattispecie dell'esclusione dall'imposta in discorso, in presenza delle quali potrebbe determinarsi un'ulteriore perdita di gettito.

Articolo 7

(Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale)

Con tale articolo si istituisce a decorrere dal 1° ottobre 2002 un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale; con il comma 2 viene individuata la categoria oggettiva di oli lubrificanti sottoposti al contributo, che è quantificato nella misura di 325 euro per 1.000 Kg di base imponibile, di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio.

Il comma 3 definisce le specifiche tecniche riguardanti l'individuazione di particolari prodotti derivanti da miscele da sottoporre all'imposizione in parola. Il comma 4 individua i soggetti sui quali grava l'imposta, mentre il comma 5 definisce il momento impositivo, che si differenzia a seconda che si tratti di prodotti nazionali o di prodotti di importazione.

Il comma 6 prevede la possibilità da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di variare l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio. Il comma 7 prevede una serie di prodotti esclusi dal pagamento del contributo istituito *ex novo* con il provvedimento in esame. Con i commi 8, 9 e 10 vengono individuate le modalità per l'accertamento del nuovo tributo nonché le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Infine, il comma 11 introduce due modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997. In particolare (all'articolo 7, comma 3, di tale decreto legislativo) si aggiunge nella categoria dei rifiuti speciali il combustibile derivato da rifiuti; conseguentemente viene eliminato il riferimento al combustibile da rifiuti di cui all'articolo 33, comma 8, del citato decreto legislativo, dove tale prodotto viene considerato rifiuto urbano.

La RT quantifica così le maggiori entrate per l'erario:

- lire 55 mld per il 2002 e 332 mld per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a titolo di contributo per risanamento ambientale e di maggiore IVA;

- lire 2 mld per il 2002 e 14 mld per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a titolo di IVA sul contributo per riciclaggio.

Al riguardo, si osserva che ad un primo esame non risulta essere stato stimato il maggior gettito derivante dal contributo per riciclaggio pari a 67 euro per 1.000 kg di oli lubrificanti (così come disciplinato dal comma 2 in esame).

Un'ulteriore osservazione riguarda le quantità di oli in base ai quali viene effettuato il calcolo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei due tipi di

contributo. Infatti, la RT stima la quantità di riferimento sulla quale calcolare il contributo per risanamento ambientale pari a 554 kg (quindi la stessa quantità utilizzata per calcolare il minor gettito per abolizione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui al precedente articolo 6); da ciò si evince che nella quantificazione non si è tenuto conto della diminuzione delle quantità di riferimento su cui calcolare il suddetto contributo a causa delle esclusioni di alcuni prodotti dal contributo, come disciplinato dall'articolo in esame al comma 7. E' evidente che se così fosse risulterebbe sovrastimato il gettito derivante dall'introduzione del contributo in argomento. E' opportuno pertanto che il Governo fornisca chiarimenti sui criteri di quantificazione utilizzati, anche in relazione all'eventualità che il contributo di nuova istituzione determini una contrazione dei consumi dei prodotti in questione e, conseguentemente, un'erosione della base imponibile, che invece nella RT, come segnalato sopra, è calcolata in misura pari a quella dell'attuale imposta di consumo.

Infine occorre verificare gli eventuali effetti delle modifiche contenute nel comma 11 sulla finanza locale. Con tale disposizione, come indicato sopra, il combustibile derivato dai rifiuti viene trasferito dalla categoria dei rifiuti solidi urbani a quella dei rifiuti speciali. Poiché, come è noto, solo relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani gli enti locali percepiscono l'imposta sui rifiuti solidi urbani (TARSU), sulla base di differenti tariffe a seconda della tipologia di rifiuto, si tratta di verificare se la disposizione in esame sia suscettibile di tradursi in una diminuzione di "base imponibile" per i Comuni ed eventualmente in un minor gettito a livello di finanza locale. Sul punto appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Articolo 8

(Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate)

Il presente articolo stabilisce la ridefinizione delle condizioni economiche relative all'aggiudicazione di nuove concessioni e al rinnovo delle esistenti per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive; in particolare, si prevede che con decreto interdirigenziale vengano stabiliti criteri oggettivi e determinati al fine della ridefinizione della misura dei minimi garantiti dovuti dai concessionari e delle relative garanzie.

Per tale articolo non è stata presentata relazione tecnica e poiché esso non sembra avere conseguenze finanziarie non si hanno osservazioni da formulare, eccetto che per il fatto che la formulazione della norma non contiene una clausola di salvaguardia che escluda oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per effetto del provvedimento amministrativo da emanare.

Articolo 9

(Gioco del lotto)

Il presente articolo disciplina le modifiche relative agli importi delle giocate del lotto. In particolare il comma 1 prevede un'estrazione straordinaria del gioco

del lotto per il 31 dicembre 2001; con il comma 2 viene modificata la giocata minima che da lire 1.000 passa ad 1 euro (pari a lire 1936,27). I successivi commi riguardano la mera conversione degli attuali valori in euro.

La RT allegata stima un maggior gettito riveniente dall'applicazione delle disposizioni su enunciate; in particolare, per l'estrazione straordinaria del 31 dicembre 2001 viene stimato un maggior gettito tra lotto e concorso Enalotto pari a circa lire 47,5 mld per il solo anno 2002. Invece per la modifica della giocata minima di cui al comma 2 dell'articolo in discorso viene stimato un maggior gettito pari a circa 182,4 mld di lire, dovuto alla valutazione sia della possibile diminuzione delle giocate per effetto dell'aumento del relativo costo minimo, sia del maggior incasso dovuto all'aumento del costo di ogni giocata minima (al riguardo viene considerato un rendimento o utile erariale medio pari al 25%).

Al riguardo, occorrerebbe acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla quantificazione del maggior gettito derivante dall'innalzamento della giocata minima: la cifra indicata sembra infatti essere stata costruita non tenendo adeguatamente conto dell'abbattimento del numero di giocate della posta minima dovuto al suddetto innalzamento e che la RT stessa indica pari al 5%. In sostanza, mentre il gettito ottenibile a legislazione vigente deve essere stimato ipotizzando un numero di giocate minime pari al totale di quelle effettivamente effettuate (pari a circa n. 826 mln, utilizzando la percentuale di abbattimento indicata in RT), per la stima del maggior gettito occorre considerare n. 785.138.930 giocate, che risultano dall'abbattimento ipotizzato. Ciò comporta una sovrastima del maggior gettito (dell'ordine di circa 9 mld di lire).

In ogni caso, la RT non fornisce alcun riferimento oggettivo per valutare la congruità della definizione del 5% quale percentuale di contrazione nel numero di giocate della posta minima; al riguardo, va considerato che ad ogni punto di percentuale in meno corrisponde una riduzione del maggior gettito preventivato pari a circa lire 4 mld.

Analoghe considerazioni valgono per la stima del maggior incasso dovuto all'estrazione straordinaria del 31 dicembre 2001, per la quale manca qualsiasi riferimento contabile o numerico che permetta di verificarne la congruità. Si rende pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Articolo 10

(Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea)

Il presente articolo stabilisce i nuovi importi in euro dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea che verranno indette nell'anno 2002.

La RT relativa stima che l'elevazione del costo del singolo biglietto delle lotterie ad estrazione differita da lire 5.000 a 3 euro (pari a lire 5.808) comporti una contrazione nel numero dei biglietti venduti (pari al 5%) e corrispondentemente un maggior incasso per l'erario. Il risultato finale produrrebbe un maggior utile erariale stimato in lire 7,880 mld annue.

Al riguardo, ripercorrendo le modalità di calcolo del suddetto maggior utile erariale si evidenzia una possibile sovrastima del maggior gettito; infatti, il confronto va fatto tra numero di biglietti diminuiti per effetto della contrazione stimata nel 5% (dovuto all'incremento del costo del biglietto) ed il numero dei biglietti originario (circa 30 mln di biglietti secondo quanto indicato in RT stessa). Il confronto deve essere effettuato tra maggior utile (di cui per di più non è indicata alcuna percentuale di riferimento) a legislazione vigente e maggior utile a legislazione modificata: ipotizzando una percentuale identica di rendimento, così come nel precedente articolo 9 pari al 25%, si ottiene un maggior utile di circa lire 4 mld a fronte degli ipotizzati lire 7,880 mld.

Inoltre, la RT stima un maggior gettito erariale pari a lire 55,417 mld per effetto dell'incremento del costo della giocata delle lotterie istantanee, che passa da lire 2.000 a 1,5 euro (pari a lire 2.904).

Le modalità di calcolo, come si evince dalla RT, sono le medesime di quelle viste nel comma precedente e nell'articolo 9; tuttavia non si ha alcun dato relativo al numero dei biglietti, che permetta di applicare la percentuale di contrazione pari al 5%. Nell'impossibilità di verificare la quantificazione indicata, è lecito ipotizzare che anche in questo caso potrebbe non essersi tenuto conto delle problematiche precedentemente formulate (mancata applicazione della percentuale di abbattimento) e conseguentemente potrebbe risultare sovrastimato il maggior gettito.

Si rende pertanto opportuno che il Governo fornisca integrazioni e chiarimenti in merito: ciò anche in considerazione del fatto che le maggiori entrate in questione concorrono alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Articolo 11

(Scommessa "Formula 101")

Con l'articolo in esame viene ridotto, a decorrere dal 1° gennaio c.a., il costo della giocata minima del concorso in epigrafe; nello specifico il prezzo è determinato in 1 euro per due colonne giocate fino ad un'ora prima delle prove ufficiali ed in 2 euro per le giocate effettuate dopo tale orario.

Nella RT la contrazione di gettito dovuta alla diminuzione del costo delle giocate minime è quantificata in circa lire 220 mln annue.

Al riguardo, non viene fornito alcun elemento che permetta di verificare la quantificazione su esposta; appare opportuna, pertanto, un'integrazione di dati da parte del Governo.

Articolo 12

(Concorsi pronostici)

Il presente articolo ridetermina anch'esso, dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria per colonna portandola dalle attuali lire 800 ad euro 0,5 (pari a lire 968) e fissa la giocata minima effettuabile in due colonne.

La RT relativa stima un maggior gettito annuo pari a circa lire 89,3 mld (pari a 46,123 mln di euro), determinato dall'effetto congiunto delle seguenti condizioni:

- una riduzione di circa il 5% del numero delle giocate, dovuta all'incremento del costo della giocata minima;
- l'incremento delle entrate per effetto dall'aumento del prezzo di ogni giocata minima, che viene valutato pari al 17,84%.

Al riguardo, appare opportuno svolgere alcune osservazioni con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate; in particolare, l'incremento di gettito stimato sembrerebbe dato come la risultante del prodotto tra il gettito realizzato nel 2000 (pari a lire 526 mld), depurato del 5% a titolo di diminuzione del numero delle giocate, ed il rendimento di ogni colonna, stimato pari al suddetto 17,84%.

Tale modalità di determinazione del maggior utile suscita perplessità, in quanto sembrerebbe ignorare le entrate che affluiscono all'Erario per il medesimo titolo a legislazione vigente. Infatti, il maggior utile conseguibile a fronte di un incremento nel costo della giocata dovrebbe esser dato dal confronto tra l'utile attualmente realizzato e l'utile realizzabile secondo la nuova normativa. Da ciò consegue che l'incremento di gettito potrebbe risultare sovrastimato. Si ritiene

pertanto indispensabile un chiarimento da parte del Governo sulle modalità di quantificazione adottate.

Articolo 13

(Scommesse)

Con l'articolo in discorso l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, comprese le tris, viene fissata a partire dal 1° gennaio c.a., in 1 euro, a fronte delle precedenti lire 1.000, prevedendo una giocata minima di 2 euro. Per le scommesse a quota fissa l'unità minima è stabilita in 3 euro, a fronte delle attuali lire 10.000; le scommesse di importo superiore sono effettuabili come multipli di 3 euro.

La RT, con riferimento a tale articolo, stima per le scommesse a totalizzatore un incremento di gettito annuo pari a lire 279,3 mld, mentre per le scommesse a quota fissa si dovrebbe realizzare un maggior gettito, dovuto alla diminuzione dell'importo della quota fissa stessa che comporterebbe un incremento nel numero delle giocate, che per motivi prudenziali non viene quantificato.

Al riguardo, risulta congrua la stima del maggior gettito derivante dall'incremento del costo della scommessa minima a totalizzatore se si considera che il prezzo viene incrementato di lire 937,27 (il nuovo importo è quindi pari all'incirca al doppio delle precedenti lire 1.000). Tuttavia, giova sottolineare che anche in tal caso, come in precedenza evidenziato, viene stimata una percentuale di diminuzione del numero di giocate pari al 5%; tale percentuale appare esigua, in quanto rappresenta la stessa diminuzione stimata con riferimento alle precedenti disposizioni, che subirebbero le giocate a causa di incrementi percentuali dei costi delle giocate ben al di sotto dell'incremento quasi doppio qui considerato del costo delle scommesse. In altre parole, rispetto ad incrementi molto disparati del costo, così come previsto nel presente decreto, viene calcolata sempre la stessa percentuale di riduzione (5%). Si consideri al riguardo che ipotizzare una

diminuzione del numero delle giocate pari - a titolo di esempio - al 6% ridurrebbe l'incremento di gettito stimato di circa lire 3 mld.

Con riferimento alla riduzione dell'unità minima delle scommesse a quota fissa da lire 10.000 a 3 euro, andrebbe poi approfondita l'affermazione che tale modifica dovrebbe comportare un maggior gettito erariale. Infatti, l'effetto congiunto della diminuzione del prezzo e del verosimile connesso incremento nel numero delle giocate potrebbe non generare come risultato differenziale un maggior gettito erariale; ciò a maggior ragione se si considera:

- che la riduzione dell'importo della giocata è di quasi il 41% e che va ad incidere direttamente sulle entrate;
- che andrebbe stimata una percentuale di incremento nel numero delle giocate (così come fatto per gli articoli precedenti che però presentano una situazione opposta) che, verosimilmente, potrebbe non garantire la copertura del minor incasso;
- che a fronte di incrementi minimi nei prezzi delle giocate il risultato è stato stimato sicuramente positivo;
- che relativamente all'articolo 11, che rappresenta l'altra fattispecie di diminuzione del costo della giocata minima, è stata stimata una perdita di gettito, seppure di modesta entità.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Articolo 14

(Enalotto)

La disposizione contenuta nel comma 1 del presente articolo fissa il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso

pronostico Enalotto nella misura dell'8% del costo per colonna, che viene portato a 0,5 euro (pari a lire 968), a fronte del precedente costo di lire 950 a colonna.

Il comma 2 prevede che la posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

La RT stima per effetto di tale articolo un maggior gettito pari a lire 9,5 mld su base annua, come risultante del prodotto tra il numero di giocate realizzate nel 2000 (pari a circa 6 mld di colonne), detratta una percentuale pari al 5% come contrazione nel numero delle giocate stesse per effetto dell'aumento del costo di ogni singola giocata, e il maggior introito di circa 1,7109 lire per ogni colonna.

Al riguardo, si evidenzia che tale procedimento di stima non sembra tener conto delle entrate che vengono introitate a titolo di Enalotto in base alla legislazione vigente. Si sarebbe dovuto procedere, infatti, mettendo a confronto quanto stimato secondo la normativa recata dal provvedimento in esame rispetto alla normativa vigente e verificare lo scostamento risultante, il quale potrebbe anche non configurarsi come un maggior gettito. Ed infatti, applicando tale metodo di quantificazione ai dati contenuti in RT, si otterrebbe, invece dell'incremento di gettito stimato, una perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente. Sul punto è quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, si evidenzia che occorrerebbe ottenere chiarimenti in merito alla possibilità di una diminuzione di gettito erariale dovuta alla definizione del compenso che il giocatore deve corrispondere al ricevitore; è infatti verosimile che l'incremento dei costi per compensi ai ricevitori si traduca in ultima analisi nella diminuzione della quota di rendimento a vantaggio dello Stato. Infatti, attualmente, ai sensi dell'articolo 8 del DM 29 ottobre 1957, il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata lire 63 per colonna (pari al 6,63% rispetto al costo di lire 950 per colonna), laddove per effetto della norma in esame la nuova misura percentuale viene portata all'8% del costo a colonna di 0,5 euro (pari pertanto a lire 77 a titolo di compenso per il

ricevitore). Anche su questo aspetto è opportuno pertanto acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 15

(Eliminazione del limite al Jackpot)

A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 29 ottobre 1957, in materia di limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria (cd. *Jackpot*).

La RT stima tale disposizione come produttrice di maggior gettito per un importo annuo pari a lire 133 mld, tenuto conto, in via prudenziale, di una riduzione delle giocate pari al 5,5%.

Al riguardo, non essendo esplicitati i dati di riferimento, non risulta possibile verificare la quantificazione indicata; in linea generale occorre notare che non è chiaro il motivo per cui l'eliminazione del limite alle vincite possa comportare una diminuzione delle giocate. E' verosimile che tale diminuzione sia legata alla portata complessiva della norma di cui al precedente articolo 14, che modifica gli importi della giocata per colonna per il concorso Enalotto, cui si riferisce anche la disposizione in discorso. In tal caso, non è chiaro comunque il motivo per cui la diminuzione del numero delle giocate sia stata stimata pari al 5,5 e non al 5%, come accade invece nella parte della RT relativa al citato articolo 14. Sono necessari pertanto chiarimenti da parte del Governo.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E NORME FINALI

Articolo 16

(Disposizioni in materia di rimborsi IVA)

Con tale articolo, al comma 1, si modifica il contenuto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 1993, in materia di regolamentazione di partite di IVA a credito per importi non inferiori a lire 100 mln, da parte di soggetti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni dai paesi CEE in misura superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle operazioni registrate nel corso dello stesso anno. Con tale normativa si stabilì che i soggetti indicati non avrebbero ricevuto il rimborso con mezzi liquidi, né avrebbero potuto portare in detrazione l'importo del credito negli esercizi successivi; lo Stato avrebbe restituito attraverso CCT a cinque e dieci anni, la maggiore IVA pagata dai suddetti contribuenti.

La norma in esame intende concedere:

- a coloro che hanno ottenuto l'assegnazione dei suddetti titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 250 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 349 del 1995, la facoltà di richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti ai titoli emessi e di ottenere il rimborso del capitale nominale dei medesimi;

- a coloro che non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei suddetti titoli di Stato la possibilità di richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta spettanti, senza l'obbligo di alcuna prestazione della garanzia prevista dall'articolo 38-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

Il successivo comma 2 prevede che le modalità di attuazione siano stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT specifica il maggior onere a carico dello Stato in lire 140 mld per il solo 2002; i dati di calcolo utilizzati per ottenere la stima citata si basano sul numero dei contribuenti che hanno già ricevuto i titoli di Stato in discorso (pari a 249 soggetti) e sulla quota di adesione alla norma in parola (fatta pari a 5/6). Si afferma infatti che 1/6 dei contribuenti interessati potrebbe non esser più in possesso dei titoli, perché liquidati, o potrebbe trovare più conveniente detenerli atteso l'elevato tasso di interesse. Applicando le suddette variabili si ottiene un ammontare di crediti da rimborsare pari a lire 112 mld. A tali soggetti si sommano i contribuenti che non hanno ottenuto rimborso o perché la richiesta non è stata riscontrata valida dagli uffici o perché non hanno ancora richiesto istanza di rimborso e che ammontano ad un numero pari a 82, con un importo di crediti IVA pari a lire 30 mld.

Al riguardo, si evidenziano due aspetti che potrebbero indurre a considerare sottostimato l'onere.

Il primo riguarda la quota di adesione da parte dei soggetti che hanno già ricevuto i titoli di Stato in discorso; infatti, appare prudentiale l'ipotesi che pressoché tutti i contribuenti attualmente in possesso dei titoli chiederanno il rimborso del capitale nominale; ciò per almeno due motivi:

1) è ragionevole ipotizzare che la tipologia di contribuenti in discorso preferisca sicuramente avere disponibilità liquide da investire che non titoli di Stato, i quali, pur se produttivi di interessi, rappresentano comunque delle immobilizzazioni di natura finanziaria;

2) dai dati forniti dalla RT stessa si evince che il credito che ciascuno di tali contribuenti vanta verso il fisco è pari mediamente ad almeno 500 mln di lire: a fronte di un importo del credito relativamente elevato, è ragionevole supporre che l'accettazione di titoli di Stato (che a suo tempo ha rappresentato una "forzatura"

legata all'alternativa di non veder rimborsato il credito), rappresenti - a fronte della possibilità di scelta fornita dalla norma in esame - una opzione meramente residuale e dunque un'ipotesi statisticamente trascurabile.

Sulla base di tali considerazioni, un criterio di quantificazione prudenziale dovrebbe forse indurre a stimare una percentuale di adesione al provvedimento in esame più elevata, andando ad eliminare la parte dei crediti vantata dai soli soggetti che nel frattempo si sono disfatti dei titoli in discorso.

Il secondo aspetto riguarda l'aver considerato per intero la somma dei crediti vantata dai contribuenti che non hanno ottenuto rimborso a causa di una mancata convalida della richiesta da parte degli uffici. Da tale affermazione contenuta nella RT sembra evincersi che il credito di tali soggetti comunque verrà rimborsato, indipendentemente dai motivi che hanno indotto gli uffici a non convalidare la richiesta presentata dagli aventi diritto, quasi scontando l'ipotesi che l'ufficio rinunci al suo potere di accertamento e di rideterminazione degli importi a credito. Al riguardo, sarebbe opportuna un'assicurazione da parte del Governo che escluda l'interpretazione indicata, la quale ovviamente comporterebbe la possibilità di rimborsi a non aventi diritto, con la conseguente necessità (onerosa per l'Amministrazione) di procedere successivamente al recupero di quanto indebitamente percepito dal contribuente.

Articolo 17

(Regolazione contabile)

La norma provvede alla regolazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge. Come segnalato in Premessa, le disposizioni onerose di cui al provvedimento in esame trovano copertura finanziaria nelle maggiori entrate derivanti da altre disposizioni del

provvedimento stesso. Ciò posto, si segnala che la formulazione della norma in esame non appare corretta, in quanto si limita a richiamare, per quanto concerne le norme onerose, gli articoli 3, 4, 5 e 15, laddove sarebbe stato opportuno prevedere una esplicita clausola di copertura finanziaria per tutte le norme contenute nel decreto-legge che comportano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nella stessa RT.

Inoltre la norma fa riferimento erroneamente agli oneri di cui all'articolo 15, che invece - come risulta dalla RT - comporta maggiori entrate: si tratta verosimilmente di un errore materiale, per cui il riferimento deve intendersi all'articolo 16 (disposizioni in materia di rimborsi IVA).

EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO IN BASE ALLA RT

	(mld di lire)			(mln di euro)		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
a) minori entrate						
Art. 1	-1,5	0	0	-0,77	0,00	0,00
Art. 2	-89	0	0	-45,96	0,00	0,00
Art. 3	-45,2	0	0	-23,34	0,00	0,00
Art. 4	-9,6	0	0	-4,96	0,00	0,00
Art. 5	-352	0	0	-181,79	0,00	0,00
Art. 6	-125	-750	-750	-64,56	-387,34	-387,34
Art. 11	-0,2	-0,2	-0,2	-0,10	-0,10	-0,10
Tot.	-622,5	-750,2	-750,2	-321,49	-387,45	-387,45
b) maggiori spese						
Art. 16	-140	0	0	-72,304	0	0
c) maggiori entrate						
Art. 7	57	346	346	29,44	178,69	178,69
Art. 9	229,9	182,4	182,4	118,73	94,20	94,20
Art. 10	63,3	63,3	63,3	32,69	32,69	32,69
Art. 12	89,3	89,3	89,3	46,12	46,12	46,12
Art. 13	279,3	279,3	279,3	144,25	144,25	144,25
Art. 14	9,5	9,5	9,5	4,91	4,91	4,91
Art. 15	133	133	133	68,69	68,69	68,69
Tot.	861,3	1102,8	1102,8	444,824	569,549	569,549
Tot.	98,8	352,6	352,6	51,0259	182,103	182,103